

"M. e T. Bellini"
CONVITTO ANNESSO
REGOLAMENTO

Premessa

- Art. 1 L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "Mario e Teodosio Bellini" di Trecenta (RO), sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Bruno Munari" di Castelmasa (RO) è dotato di un Convitto annesso che ne è parte integrante.
- Art. 2 Il Convitto può ospitare gli studenti delle tre scuole del nostro Istituto di Istruzione Superiore.
- Art. 3 Il Convitto svolge una funzione di servizio e allo stesso tempo facilita la preparazione morale, civile e culturale dei frequentanti in modo complementare al loro corso di studi.
Il Convitto considera il giovane un protagonista e, assieme alla famiglia, lo aiuta nella sua crescita umana.
- Art. 4 Il servizio Convittuale (maschile) viene erogato nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico compresi quelli delle prove scritte degli esami di maturità, dei tirocini o dei seminari deliberati dagli Organi Collegiali, secondo l'orario stabilito annualmente dal Collegio degli Educatori.
Il servizio di Semiconvitto (maschile e femminile) viene erogato con le stesse modalità del Convitto sino alle ore 17:00.
I Convittori rientrano in famiglia alle ore 17:00 del venerdì, dei giorni prefestivi infrasettimanali e del giorno precedente l'inizio delle vacanze. I Convittori che sono tenuti a frequentare le lezioni anche il sabato, rientrano a casa al termine delle stesse.
- Art. 5 Le preiscrizioni al Convitto e al Semiconvitto si presentano in segreteria entro il termine previsto dalle direttive ministeriali per le iscrizioni.
Sono tenuti a presentare la domanda di preiscrizione anche i Convittori e Semiconvittori già frequentanti.
La conferma dell'iscrizione avviene con il contestuale versamento della quota di iscrizione al Convitto e al Semiconvitto stabilita dal Consiglio d'Istituto, entro la fine del mese di giugno. La retta del Convitto e del Semiconvitto viene suddivisa in tre rate da versare secondo le modalità stabilite nei comunicati che la segreteria invia alle famiglie con scadenza trimestrale.
E' possibile ritirarsi o iscriversi e iniziare la frequenza del Convitto o del Semiconvitto durante l'anno scolastico. In tal caso l'importo delle rette viene ricalcolato in base al periodo di effettiva frequenza.
In caso di ritiro volontario anticipato la quota di iscrizione non verrà restituita.
Tutti gli studenti Convittori e Semiconvittori vengono ammessi alla frequenza del Convitto e del Semiconvitto con "riserva", la quale potrà essere sciolta dopo il superamento di un periodo di prova di due settimane. In caso contrario lo studente non potrà essere ammesso nella struttura stessa e la relativa iscrizione verrà annullata.
- Art. 6 E' prevista per tutti gli studenti la possibilità di frequentare, per un periodo di prova della durata di una/due settimane, sia il Convitto sia il Semiconvitto, previa presentazione di apposita richiesta scritta al Dirigente Scolastico e versamento di una quota forfettaria calcolata su base settimanale.

Norme generali

Art.7 Possono fruire dei servizi della mensa i Convittori, i Semiconvittori, il personale dell'Istituto e gli studenti delle varie classi nei giorni previsti per il rientro o per altre attività didattiche pomeridiane. Nel Convitto essi si possono trattenere per consumare i pasti, mantenendo un comportamento corretto e rispettoso.

Le modalità per l'erogazione e la fruizione del servizio mensa vengono stabilite all'inizio dell'anno scolastico con apposite circolari della Dirigenza, sulla base delle disposizioni deliberate dal Consiglio di Istituto o su proposta del Collegio degli Educatori.

Art. 8 E' specificamente previsto che:

1. agli studenti sia vietato l'accesso ai locali adibiti a cucina;
2. per esigenze relative al vitto, sia avvertito il Coordinatore del Convitto;
3. le deroghe agli orari fissati per la mensa siano concesse dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Coordinatore;
4. gli studenti fruiscano del servizio di guardaroba per cuciture e rammendi e del servizio lavanderia, secondo le disponibilità fissate annualmente d'intesa con il Dirigente dei servizi amministrativi;
5. i Convittori e i Semiconvittori possano fruire del servizio di infermeria del Convitto gestito da personale qualificato.

Art. 9 Gli studenti Convittori possono uscire dal Convitto, negli orari stabiliti per le attività ricreative nell'ambito del centro di Trecenta, rispettando le seguenti modalità:

1. autorizzazione sottoscritta dal genitore e dal Dirigente Scolastico, con cui la scuola è sollevata da qualsiasi connessa responsabilità civile e penale, mediante compilazione dell'apposito modulo fornito all'inizio dell'anno scolastico;
2. Il Personale Educativo è autorizzato a svolgere, con discrezione, i necessari controlli relativi al comportamento tenuto dagli alunni fuori dall'edificio scolastico;
3. è rigorosamente vietata la guida di motocicli e automezzi di proprietà nel periodo di affidamento al Convitto.

Art. 10 Il Dirigente scolastico è Direttore Capo del Convitto e nell'espletare tale mansione si avvale della collaborazione dell'Educatore Coordinatore che viene nominato dal Collegio dei Docenti su proposta del Collegio degli Educatori. L'incarico di Coordinatore è regolato dalle norme vigenti e dal Piano dell'Offerta Formativa.

Art.11 Il Personale Educativo (Educatori), oltre ad adempiere compiti di vigilanza e sorveglianza nei confronti degli studenti Convittori e Semiconvittori, esercita l'attività educativa volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi Convittori e Semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative.

Art.12 Le attività di cui all'art 11 trovano la loro organizzazione all'interno del Progetto Educativo deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio degli Educatori. Nel Progetto Educativo vengono definiti e programmati: l'orario di funzionamento del Convitto; gli interventi educativi di carattere generale; gli interventi di consulenza nelle attività di studio; le attività ricreative; l'utilizzazione degli spazi e dei materiali; l'orario di servizio del Personale Educativo; la formazione dei gruppi-studio; la programmazione delle attività aggiuntive.

Il Progetto Educativo è parte integrante del POF del Convitto.

Sulla base delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, Il Dirigente predispone, in collaborazione con il Collegio degli Educatori, il "Piano Attuativo" del Convitto annesso che ne rende operativi i contenuti.

Art.13 Le famiglie concorrono alla buona gestione del Convitto fornendo le necessarie notizie e informazioni relative ai propri figli, affinché sia resa più efficace la convivenza fra gli ospiti ed il personale in servizio, e accresciuto il buon clima sociale.

Le famiglie devono sempre comunicare per iscritto, in via riservata, le informazioni che riguardano eventuali alterazioni dello stato di salute dei proprio figlio che richiedano l'attenzione degli Educatori o del personale dell'infermeria.

Art. 14 I genitori possono costituirsi in comitato per fornire alla scuola suggerimenti o proposte finalizzate al miglioramento del servizio.

Art. 15 Alle famiglie che affidano i loro figli al Convitto si chiede:

1. di considerare il Convitto sotto il profilo enunciato all'art. 3;
2. di condividere l'idea che la formazione dei giovani avvenga anche attraverso il lavoro, la ricreazione, lo sport, la lettura, la discussione e il confronto;
3. di riconoscere nella solidarietà, nell'aiuto e nello scambio vicendevoli, aspetti importanti della crescita umana;
4. di infondere nei propri figli il rispetto del ruolo degli Educatori e di tutto il personale in servizio nella scuola;
5. di impegnarsi, all'atto dell'iscrizione, a versare quanto dovuto per la frequenza del Convitto o del Semiconvitto, rispettando le scadenze indicate nelle apposite circolari, pena l'immediato provvedimento di sospensione della frequenza del proprio figlio sino al pagamento di tutti gli arretrati.

Art. 16 Gli studenti Convittori e Semiconvittori sono tenuti a trattare con la massima cura gli arredi e i materiali loro forniti comunicando tempestivamente al Coordinatore eventuali danneggiamenti.

Allo scopo, al momento dell'ingresso in Convitto, viene redatto apposito verbale di consegna in comodato d'uso degli oggetti quali letto, relativa rete e materasso, armadietto, scrivania, comodino, ecc...

Art. 17 Per la tutela degli arredi del Convitto, il Consiglio di Istituto ha previsto un deposito cauzionale di € 50,00 per ogni singolo convittore ed € 20,00 per ogni singolo semi convittore che si iscrivono per la prima volta. La cauzione verrà restituita in toto o in parte, a seconda dei danni eventualmente arrecati agli arredi e alle strutture convittuali, al termine della frequenza del convitto o del semi convitto. Resta inteso, comunque, che ogni forma di danno arrecato, sarà quantificato ed addebitato ai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile risalire agli stessi, i costi sostenuti saranno ripartiti fra tutti i frequentanti la struttura.

Art. 18 Gli Educatori incontrano i genitori in concomitanza del colloquio con i Docenti a metà dei due quadrimestri. In altri momenti i genitori possono chiedere appuntamenti agli Educatori per conferire in merito ad eventuali problematiche della vita scolastica.

Le famiglie possono visitare il Convitto accordandosi con il Coordinatore dello stesso. Gli Educatori si rendono disponibili a fare incontri presso il domicilio dei Convittori e Semiconvittori, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

Art.19 Le norme del regolamento di contabilità dell'Amministrazione scolastica impongono che il Convitto si autofinanzi. Per dare le informazioni richieste circa la gestione amministrativa sono disponibili il Coordinatore e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Il piano annuale per la spesa del Convitto, il rendiconto e le delibere del Consiglio di Istituto sono resi pubblici attraverso la esposizione all'albo dell'Istituto e del Convitto.

Norme particolari riservate agli studenti

Art. 20 Gli alunni Convittori e Semiconvittori devono rispettare i compagni, il personale e i beni dell'Istituto e tenere un comportamento corretto durante la permanenza in Convitto, durante ogni attività organizzata dal Convitto e durante la fruizione dei permessi di uscita. In particolare si raccomanda che in un'ottica di civile convivenza, sono severamente vietati atteggiamenti deplorabili quali imprecazioni, turpiloquio ed ogni altro comportamento atto ad offendere o a mancare di rispetto verso il prossimo.

Art. 21 Durante lo svolgimento di qualsiasi attività in Convitto, gli alunni devono adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e prevenire situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Per facilitare la prevenzione di incidenti è fatto divieto agli alunni di introdurre e utilizzare in Convitto fornelli elettrici e a gas, stufette elettriche, termocoperte e di utilizzare strumenti da lavoro propri o dell'Istituto senza la necessaria sorveglianza degli Educatori o dei Docenti.

Art. 22 I Convittori e Semiconvittori sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni scolastiche. E' pertanto considerata mancanza grave:

1. il non recarsi in classe senza che sussistano impedimenti dovuti a motivi di salute;
2. accedere ai locali del Convitto durante gli orari di lezione;
3. uscire dal Convitto senza autorizzazione dei genitori o, nel caso di alunni maggiorenni, senza aver prodotto apposita richiesta scritta.

Art. 23 E' severamente vietato introdurre in Convitto bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, materiale pornografico e ogni altro oggetto non pertinente con la funzione educativa svolta dal Convitto. In merito, gli Educatori possono effettuare, a propria discrezione, dei controlli ispettivi per verificare il contenuto degli armadietti concessi in uso ai Convittori.

E' consentito l'uso del Personal Computer privato e l'eventuale connessione internet sino alle ore 22:15, previo accordo con l'Educatore in servizio.

Art. 24 I Convittori curano l'ordine del proprio posto letto, non vi lasciano i propri effetti personali sparsi intorno e neppure i libri e gli apparecchi HiFi.

Art. 25 Nessuna persona esterna può accedere ai locali del Convitto, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 18. I Semiconvittori non possono salire al primo piano di Palazzo "Bellini" al di fuori degli orari previsti per il Semiconvitto salvo speciali autorizzazioni concesse dal Coordinatore e comunque mai oltre le ore 19:00.

Art. 26 Igiene personale. Il rispetto delle norme igieniche in una collettività di persone è di importanza fondamentale. Per questo motivo agli studenti è richiesto di:

1. curare l'igiene personale con molto scrupolo e regolarità;
2. non portare le mani alla bocca o al naso, lavarle prima dei pasti e all'uscita dal bagno e con frequenza dopo avere toccato oggetti sporchi;
3. non scambiarsi gli accappatoi, gli asciugamani, i rasoi, le saponette, le spugne da bagno;

4. usare unicamente le proprie lamette da barba e il proprio spazzolino da denti: non lasciare oggetti nei bagni ma conservarli nelle proprie custodie;
5. riporre la biancheria sporca in un sacchetto chiudibile da custodire nell'armadietto;
6. durante la doccia, indossare le ciabatte;
7. far lavare gli accappatoi settimanalmente;
8. non dormire sui letti degli altri;
9. non saltare sui letti;
10. segnalare le malattie infettive come funghi o herpes in via riservata, all'infermeria e al Coordinatore;
11. fare uso di deodoranti dopo la doccia se si è soggetti a forti sudorazioni;
12. lasciare le proprie calzature custodite negli appositi armadietti situati nella zona anti-bagno.

Art. 27 A tavola si tiene un contegno adeguato, si rispettano le regole del galateo e ci si alza quando tutti i commensali hanno terminato le portate, rispettando l'orario stabilito;

Art.28 Sanzioni disciplinari. Ai Convittori e Semiconvittori che contravvengono alle norme del presente regolamento, che offendono la dignità e il decoro dell'Istituzione convittuale e che hanno atteggiamenti e/o comportamenti scorretti nei confronti degli altri studenti e del personale scolastico sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. Ammonizione verbale: che non costituisce sanzione, ma potrà essere considerato un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. Viene usato in caso di occasionale mancanza ai doveri scolastici, occasionale mancata osservanza delle regole della vita convittuale;
2. Privazione della libera uscita: a discrezione dell'Educatore in servizio;
3. Ammonizione scritta: in caso di ripetute inosservanze di cui al punto 1 e di gravi mancanze ed inosservanze delle disposizioni del presente regolamento. Possono essere comunicate telefonicamente ai genitori;
4. Comunicazione scritta ai genitori: in caso di assenze ingiustificate, uscite senza permesso, danneggiamenti del materiale della scuola e ogni volta che il Collegio degli Educatori ritenga di dover dare informazioni circa l'andamento disciplinare degli alunni;
5. Sospensione temporanea dal Convitto: in caso di gravi trasgressioni, atti di bullismo, comportamenti che mettano a rischio la propria e l'altrui sicurezza e/o dopo aver raggiunto il numero di 3 ammonizioni scritte;
6. Allontanamento definitivo dal Convitto: dopo 2 sospensioni o fatti e trasgressioni particolarmente gravi;
7. Sanzioni disciplinari a scopo educativo, a discrezione del Collegio degli Educatori, (es. Lavori di manutenzione, ripristino e pulizia locali – arredi);

Le sanzioni ai punti 1, 2 e 3 sono adottate dagli Educatori in servizio; quelle al punto 4 dal Coordinatore del Convitto o dal Dirigente Scolastico.

Per le sanzioni ai punti 5, 6 e 7 la decisione spetta al Collegio degli Educatori, presieduto dal Dirigente Scolastico, che può essere convocato tempestivamente in via straordinaria sulla base di una relazione disciplinare presentata da un suo membro.

Il Collegio degli Educatori può trasmettere una relazione sui provvedimenti adottati a carico di un alunno ai Consigli di Classe affinché, in tale circostanza, questi possano integrare le proprie osservazioni e valutazioni sugli aspetti comportamentali e disciplinari del singolo studente.

Gli alunni sospesi dal Convitto e Semiconvitto potranno frequentare le lezioni salvo diversa disposizione del Consiglio di Classe, mentre gli alunni sospesi dalle lezioni non potranno frequentare il Convitto o il Semiconvitto.

Per le sanzioni ai punti 4,5,6 e 7 saranno informate le famiglie con apposita comunicazione scritta.

Per le sanzioni ai punti 5 e 6 è previsto il ricorso all'organo di garanzia secondo le modalità indicate nel regolamento di Istituto.

Art.29 Il regolamento del Convitto viene esposto all'albo e pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Ne viene fornita copia a tutte le famiglie dei Convittori e ai Semiconvittori che ne facciano richiesta.

Art.30 Il regolamento viene revisionato annualmente, su indicazione del Dirigente Scolastico o del Collegio degli Educatori, dal Consiglio di Istituto che ne approva modifiche o integrazioni prima di ogni anno scolastico.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 93 del 30/01/2015